Titolo

Corte sportiva di appello a livello territoriale - art. 76, comma 2, CGS – reclamo – termine – art. 44, comma 6, CGS - natura perentoria

Descrizione

Ai sensi dell'art. 76, comma 2, il reclamo avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali "*deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare*." Ai sensi del successivo comma 5, terzo periodo, "*Nel caso di richiesta di documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti*". L'art. 52 CGS, dedicato alla disciplina generale del computo dei termini nel processo sportivo, espressamente prevede: "*1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. 2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. 3. I giorni festivi si computano nel termine. 4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo*.". Al riguardo, ha natura perentoria il termine per la proposizione del ricorso avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali. In tal senso depone la univoca previsione dell'art. 44, comma 6, CGS: "*Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori*.". Coerentemente, lo stesso esito si rinviene ai sensi dell'art. 76, comma 3, secondo periodo, CGS: "*Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare*.". Ma tale conclusione risulta indefettibile anche in considerazione della funzione del termine in oggetto, volto a disciplinare le scansioni dell'attività processuale, rispetto alle quali è evidente che l'equilibrato contemperamento tra la esigenza di stabilità delle decisioni assunte e la ricorribilità delle medesime, si traduce nella necessità che l'impugnabilità delle medesime decisioni sia assoggettata ad un regime univocamente definito, secondo fasi, tempi e modalità non liberamente gestibili ed espandibili ad opera delle parti, bensì stabilito normativamente, con un correlato sistema di preclusioni procedimentali a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 50/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Caputi

Riferimenti normativi

art. 76, comma 2, CGS; art. 76, comma 5, secondo periodo, CGS; art. 52 CGS; art. 44, comma 6, CGS; art. 76, comma 3, secondo periodo CGS

Provvedimenti

Sezioni Unite - DECISIONE N. 0050/CFA del 12 febbraio 2020 n. 81/2019-2020 Registro Reclami (Presidente Federale/ASD Invicta 2005 Futsal/ASD Minerva C5)